

10 aprile 2014

Una Rivista a sostegno della normatività forte della Costituzione [*]

di Luigi Ferrajoli

Professore ordinario di Filosofia del Diritto - Università degli Studi di Roma3

Abstract In questo scritto l'Autore, a partire dal suo apprezzamento per la pratica esemplare di "costituzionalismo militante" che caratterizza la rivista Costituzionalismo.it fin dalla sua nascita, e che secondo lui dovrebbe connotare tutta la dottrina giuridica che voglia prendere sul serio la normatività forte della Costituzione, ripercorre i tratti qualificanti del costituzionalismo, sia come modello teorico - che impone ai poteri politici limiti e vincoli sostanziali corrispondenti ai diritti fondamentali costituzionalmente stipulati (la "sfera del non decidibile") - sia come progetto politico, non utopistico, teso a dare attuazione al modello di ordinamento e di democrazia disegnato dalla Costituzione. In this work the Author declares his appreciation for the exemplary practice of "militant constitutionalism" that characterizes Costituzionalismo.it since its foundation; a practice that should characterize all the legal literature that wants to take seriously the Constitution's strong normativity. The author traces, then, the qualifying features of constitutionalism: both as a theoretical model, which requires substantial political power limits and constraints corresponding to the fundamental rights constitutionally stipulated (the "sphere of the undecidable"), both as a political project, not utopian, tense to implement the model of order and democracy drawn from the Constitution.

Un nuovo approccio metodologico. 2. Costituzionalismi. Più concezioni. 3. Il costituzionalismo come modello teorico. 4. Il costituzionalismo come progetto politico. 5. Tre espansioni del costituzionalismo. 5.1. Per un costituzionalismo sociale. 5.2 Per un costituzionalismo di diritto privato. 5.3. Per un costituzionalismo europeo e cosmopolitico. 6. Il costituzionalismo possibile.

1. *Un nuovo approccio metodologico* - Ciò che ho sempre apprezzato della rivista "Costituzionalismo.it" è l'approccio da essa adottato al costituzionalismo: un approccio dichiarato fin dalla *Presentazione* della rivista e poi dai due scritti introduttivi, quello di Gianni Ferrara, *Le ragioni di una rivista nuova*, del 5

febbraio 2003, e quello di Gaetano Azzariti, *Le ragioni di un impegno nuovo*, del 9 luglio 2003. In che cosa consiste questo approccio?

Consiste nella normatività forte associata alla Costituzione quale insieme di norme rigidamente sovraordinate a tutti i poteri, primi tra tutti i poteri politici. Risiede, precisamente, in quello che sia Ferrara che Azzariti hanno chiamato il “punto di vista” adottato dalla rivista in tutti questi dieci anni: un punto di vista “non neutro” ma “di parte”, come entrambi hanno scritto, che prende la Costituzione sul serio e perciò la identifica con un progetto che impone alla politica la sua attuazione legislativa, alla giurisdizione la sua applicazione nell’interpretazione e nella censura delle leggi vigenti ma invalide, e alla scienza giuridica la critica del diritto illegittimo perché prodotto o non prodotto in contrasto con i diritti costituzionalmente stabiliti onde siano superate nel primo caso le antinomie, cioè le loro violazioni per commissione, e nel secondo le lacune, cioè le loro violazioni per omissione.

Un simile approccio non riflette soltanto l’impegno civile e politico della rivista in difesa dei valori costituzionali, né rimanda semplicemente a quella che Gaetano Azzariti ha chiamato l’odierna “lotta per il diritto”. Esso corrisponde altresì all’impegno scientifico del giurista: giacché la critica del diritto vigente ma in contrasto con norme costituzionali e la progettazione del diritto dovuto in attuazione di tali norme non sono più, in forza del carattere rigido della nostra Costituzione e in generale dell’odierno costituzionalismo, una critica e una progettazione etico-politica dal punto di vista esterno all’ordinamento; esse sono bensì una critica e una progettazione giuridica imposta al giurista dal punto di vista giuridico della Costituzione, interno all’ordinamento medesimo.

Nel suo articolo *Le ragioni di una rivista*, Gianni Ferrara parla perciò giustamente di un rinnovamento del metodo giuridico: che non può più essere, come volevano gli Orlando e i Rocco, un ruolo solo descrittivo e contemplativo del diritto positivo, ma deve consistere altresì, proprio se vuol essere scientifico, in un ruolo critico e progettuale, dovendo dar conto della divaricazione interna, virtualmente prodotta dalla Costituzione, tra il dover essere costituzionale e l’essere legislativo del diritto, ossia tra la validità e l’esistenza di tutte le norme alla Costituzione subordinate.

2. *Costituzionalismi. Più concezioni* – Ebbene, questo approccio non è affatto un approccio scontato. Ci sono infatti più modi di concepire il costituzionalismo. C’è l’orientamento paleo-positivista – penso ai miei amici Riccardo Guastini e Paolo Comanducci, ma anche a Eugenio Bulygin e a Michel Troper – secondo il quale le costituzioni rigide hanno solo innestato un ulteriore livello normativo, quello costituzionale, nella struttura a gradi dello stato legislativo di diritto, senza alterarne l’interna sintassi e senza conseguentemente mutare la dimensione semantica e quella pragmatica della scienza giuridica. E c’è, soprattutto, la concezione opposta e oggi assolutamente prevalente nell’odierna teoria e filosofia del diritto e in una parte rilevante delle discipline costituzionalistiche – mi limito a ricordare Ronald Dworkin, Robert Alexy, Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero, Gustavo Zagrebelsky e Mauro Barberis – di tipo tendenzialmente neo-giusnaturalista, che da qualche anno va sotto il nome di “neo-costituzionalismo” e che meglio possiamo chiamare costituzionalismo post- o anti-positivista o semplicemente “principalista”.

Secondo quest’ultimo orientamento, i principi di giustizia introdotti nelle costituzioni avrebbero ristabilito la connessione premoderna tra diritto e morale e posto fine alla separazione tra le due sfere prodottasi con l’affermazione, nel diritto moderno, del paradigma positivista e del principio di legalità quale norma di riconoscimento del diritto esistente. Con la conseguenza che, in quanto principi morali o valori, le norme che formulano tali principi di giustizia, e in particolare i diritti fondamentali e il principio di uguaglianza, avrebbero uno statuto diverso dalle regole. Sulla base di una distinzione qualitativa tra principi e regole, questo orientamento interpreta infatti tali norme non già come regole che impongono alla legislazione il divieto della loro lesione e l’obbligo della loro attuazione e alla

giurisdizione l'obbligo della loro applicazione, bensì come principi tra loro in virtuale conflitto e come tali oggetto non già, come le regole, di ottemperanza e di applicazione, bensì di ponderazione sulla base del bilanciamento degli argomenti a loro sostegno. Ne risulta chiaramente indebolita la normatività costituzionale, sostanzialmente affidata alla ponderazione, cioè alle scelte dei legislatori e dei giudici, con conseguente capovolgimento della gerarchia delle fonti.

Ebbene "Costituzionalismo.it" non ha ceduto alla moda. Ha difeso – e questo, dobbiamo riconoscere, è un merito della maggior parte della costituzionalistica italiana – la normatività forte della costituzione, interpretando la maggior parte delle norme costituzionali, anziché come principi o valori affidati alla ponderazione, come regole rigidamente vincolanti nei confronti sia della legislazione che della giurisdizione.

3. *Il costituzionalismo come modello teorico* – Questa normatività forte delle odierne costituzioni rigide consente, a me pare, di interpretare il costituzionalismo delle nostre democrazie sotto due aspetti: come *modello teorico* e come *progetto politico*. Sotto il primo aspetto, di carattere semantico, essa consente di fondare una teoria del diritto e, correlativamente, della democrazia, che prenda sul serio i diritti fondamentali e le altre norme sostanziali stipulate nelle costituzioni e li identifichi perciò come condizioni di validità di tutte le altre norme e di legittimità dell'intero sistema politico. Sotto il secondo aspetto, di carattere pragmatico, essa vale a configurare l'insieme dei diritti e degli altri principi costituzionalmente stabiliti come la ragion d'essere dell'artificio istituzionale, e perciò come progetto di costruzione della democrazia tramite l'introduzione delle relative garanzie.

Il costituzionalismo è dunque, anzitutto, un modello teorico e normativo di diritto e di democrazia. Impone ai poteri politici di maggioranza limiti e vincoli sostanziali corrispondenti ai diritti fondamentali costituzionalmente stipulati. Si caratterizza, infatti, per aver allargato, rispetto al paradigma paleo-positivista del vecchio stato legislativo di diritto, sia le condizioni della validità che quelle della democrazia. Nel modello legislativo dello stato di diritto, esistenza e validità delle leggi si identificavano, dipendendo entrambe solamente dalla loro *forma* di produzione, e non già dai loro contenuti. Di qui la classica concezione puramente formale o procedurale della democrazia, consistente unicamente in un insieme di regole formali sul "chi" e sul "come", cioè sulla forma delle decisioni: le "regole del gioco" di cui parla Norberto Bobbio, del tutto indipendenti dai contenuti del gioco medesimo.

Le costituzioni rigide del secondo dopoguerra cambiano la struttura e la semantica del diritto. Non si limitano a stabilire il "chi" e il "come" delle decisioni, cioè le regole di competenza e le regole procedurali sulla formazione delle leggi. Stipulando principi di giustizia come il principio di uguaglianza, i diritti di libertà e i diritti sociali quali norme sopraordinate alla legislazione, esse regolano, oltre alle forme, anche la sostanza, ossia i contenuti delle decisioni. Stabiliscono, oltre al "chi" e al "come, anche "che cosa" non può essere deciso o deve essere deciso. Ne è seguito un mutamento delle condizioni di validità delle leggi, legate non più solo alle forme e alle procedure della loro produzione, ma anche al contenuto delle norme prodotte, cioè alla coerenza dei loro significati con i principi stabiliti dalle norme costituzionali, primi tra tutti il principio di uguaglianza e i diritti fondamentali.

Si capisce come questo mutamento della struttura del diritto abbia retroagito sulla natura della nostre democrazie, rendendo inadeguate le tradizionali concezioni puramente formali o procedurali della democrazia – sostenute ancora da Kelsen e da Bobbio, e tuttora da gran parte della filosofia politica – quali insiemi di regole del gioco, indipendenti dai e indifferenti ai contenuti del gioco democratico. Esso

ha infatti innestato nella democrazia, in aggiunta alla vecchia *dimensione formale* legata alle forme della rappresentanza politica, una *dimensione sostanziale*, corrispondente alla dimensione sostanziale della validità delle leggi e disegnata dai limiti e dai vincoli giuridici di sostanza imposti ai poteri politici di maggioranza. Ha imposto, in breve, quella che ho chiamato la *sfera del non decidibile*: ciò che nessuna maggioranza può validamente decidere, cioè la violazione o la restrizione dei diritti di libertà, e ciò che nessuna maggioranza può legittimamente non decidere, cioè la soddisfazione dei diritti sociali costituzionalmente stabiliti.

4. *Il costituzionalismo come progetto politico* – Di qui la dimensione pragmatica dell'odierno costituzionalismo. La normatività forte dei diritti fondamentali e degli altri principi stipulati nelle costituzioni rigide, si è detto, ha cambiato il diritto e la democrazia, innestando una dimensione sostanziale nelle condizioni di validità del primo e di legittimità della seconda. Vincolando anche il contenuto della produzione normativa al rispetto e all'attuazione di tali diritti e principi, essa ha perciò introdotto una virtuale divaricazione tra il dover essere e l'essere del diritto. Ha generato, in breve, la possibile esistenza del *diritto illegittimo*: figura impensabile per Kelsen che la considerò una "contraddizione in termini", inconcepibile nel vecchio paradigma dello stato legislativo di diritto nel quale esistenza e validità coincidevano, e che forma invece il tratto distintivo dello stato costituzionale: il suo maggior difetto, ma anche il suo maggior pregio, dato che solo negli Stati assoluti validità ed esistenza coincidono, in forza del principio che *quod principi placuit* ha non solo vigore di legge ma anche validità.

È questa divaricazione che fa del costituzionalismo un progetto politico: il progetto di attuazione del modello teorico di ordinamento e di democrazia disegnato dalla Costituzione, che impone la rimozione delle antinomie, cioè delle norme invalide per contrasto con la costituzione, e il completamento delle lacune, cioè dei suoi mancati adempimenti. Tutti i diritti fondamentali sono infatti aspettative universali che richiedono leggi di attuazione, in assenza delle quali restano sulla carta, quali situazioni giuridiche ineffettive. E la loro attuazione richiede necessariamente l'introduzione, quali condizioni della loro effettività, delle loro garanzie, cioè dei divieti e degli obblighi ad essi corrispondenti in capo all'insieme dei pubblici poteri, sia legislativi che giudiziari e di governo.

Questa virtuale divaricazione, aggiungo, ha cambiato il ruolo e la natura *a)* della *scienza giuridica*, comportando il superamento del metodo tecnico-giuridico di tipo paleo-positivista; *b)* della *politica*, implicando la cessazione della sua onnipotenza; *c)* della *giurisdizione*, decretando la fine della sua acritica soggezione alla legge, qualunque ne sia il contenuto. Ne risulta infatti una virtuale e in qualche misura fisiologica illegittimità del diritto positivo vigente rispetto al dettato costituzionale, che la scienza giuridica ha il compito di accertare e che la politica e la giurisdizione hanno il compito di riparare o correggere: la politica introducendo e rispettando le garanzie, la giurisdizione annullando le loro violazioni.

Ebbene, "Costituzionalismo.it" ha sicuramente praticato in maniera esemplare, su queste basi, un costituzionalismo che non esito a chiamare "militante" in difesa della nostra Costituzione, e perciò un modello, insolito rispetto alla nostra tradizione, di scienza giuridica a sua volta militante. Dove la dimensione pragmatica e militante dell'impegno civile, ripeto, è imposta alla dottrina giuridica, sul piano scientifico, ancor prima che su quello politico, dalla normatività forte della Costituzione presa sul serio.

Sono infatti convinto che oggi la scienza giuridica non può più essere, se vuol dar conto della normatività delle costituzioni nei confronti del suo stesso oggetto, una scienza solamente contemplativa

e conservatrice. Essa è obbligata ad essere progressista dalla struttura stessa del diritto dello Stato costituzionale, che le impone di rilevare e denunciare le inevitabili antinomie e lacune. È obbligata a divenire una costituzionalistica militante – una *costituzionalistica civile*, per così dire, a causa dell’impegno civile, oltre che scientifico, imposto dalla normatività della Costituzione – sotto due aspetti, tra loro logicamente connessi: a garanzia dei soggetti più deboli, che più di tutti sono tutelati pur sempre imperfettamente da quelle leggi del più debole che sono tutti i diritti fondamentali, e contro tutti i poteri, consistendo sempre le garanzie dei diritti in altrettanti limiti e vincoli, ossia in divieti e obblighi, imposti ai diversi tipi di potere. Insomma i giuristi, anche loro malgrado, sono oggi obbligati a divenire progressisti dalle costituzioni prese sul serio.

5. *Tre espansioni del costituzionalismo* – Il costituzionalismo nel senso qui illustrato non è dunque soltanto un progetto politico di difesa della costituzione e della democrazia costituzionale: in difesa dallo smantellamento dello stato sociale e del diritto del lavoro posto in atto dalle politiche liberiste di questi anni; e in difesa dalla indebita trasformazione in potere costituente del potere costituito di revisione costituzionale istituito dall’art.138 Cost., quale è stata da ultimo tentata con il disegno governativo di legge costituzionale n. 813 approvato dal Consiglio dei ministri il 6 giugno 2013. Esso è anche un progetto politico di costruzione della democrazia: una costruzione affidata alla politica, ma della quale la teoria del diritto e il costituzionalismo teorico hanno il compito di indicare le linee di sviluppo.

Indicherò qui sommariamente tre espansioni della democrazia costituzionale suggerite dal paradigma del costituzionalismo rigido e garantista e da me più volte illustrate: *a)* in direzione e a garanzia dei diritti sociali, oltre che dei diritti di libertà; *b)* nei confronti dei poteri privati, oltre che dei pubblici poteri; *c)* a garanzia dei diritti stabiliti, oltre che nelle costituzioni nazionali, nelle tante carte internazionali e, in particolare, nella Carta europea dei diritti, contro i poteri sovra-statali, sia economici che politici, generati dall’odierna globalizzazione.

5.1. *Per un costituzionalismo sociale* – La prima espansione, già realizzata sul piano normativo ma assai meno sul piano effettivo, è in direzione di un costituzionalismo sociale. Tutti i diritti fondamentali, ho già detto, richiedono leggi di attuazione, a cominciare dai diritti sociali e del lavoro. Contrariamente alla tesi neocostituzionalista secondo cui essi consistono in principi rimessi alla ponderazione legislativa e giudiziaria, o peggio alla strana tesi – sostenuta in verità più da politologi e sociologi che da giuristi (penso a Giovanni Sartori, a Jack Barbelet e a Danilo Zolo) – che i diritti sociali non sono “veri” diritti al pari dei diritti di libertà, dobbiamo riconoscere che anche tali diritti sono diritti fondamentali di tutti, al pari dei diritti di libertà, perché anch’essi universali, indisponibili, inderogabili e basi dell’uguaglianza. Precisamente, i diritti sociali impongono al legislatore l’obbligo della loro attuazione e applicazione, in assenza delle quali ricorrono indebite lacune e violazioni. In Italia, peraltro, i diritti alla salute e all’istruzione, attuati nei primi decenni della Repubblica dall’istituzione del servizio sanitario nazionale e dallo sviluppo della scuola pubblica, sono stati in questi anni pesantemente lesi dai tagli alla scuola e alla sanità e dall’introduzione di ticket per le prestazioni sanitarie che hanno fatto venir meno il loro carattere gratuito e perciò uguale. Ci sono poi due vistose lacune che vanno segnalate.

La prima è la mancata introduzione di una legge che punisca come crimine la tortura: che è una legge imposta dal comma 4 dell’art.13 Cost., secondo cui “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. È il solo obbligo di punire previsto dalla Costituzione italiana. Uno degli aspetti più vergognosi della storia del nostro diritto penale è costituito dal fatto che, nonostante l’inflazione legislativa che sta provocando il crollo della legalità e della giustizia penale, tra

le migliaia di nuovi reati non si è riuscito, in 65 anni, a introdurre il solo reato la cui previsione è prescritta dalla Costituzione: il reato di tortura, imposto altresì dalla convenzione contro la tortura del 1984, ratificata in Italia dalla legge n. 498 del 1988.

La seconda lacuna è la mancata introduzione di un reddito di cittadinanza in caso di “disoccupazione involontaria”. Anche questa è una violazione per omissione della Costituzione, e precisamente dell’art. 38 che dispone che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” non soltanto “in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia”, ma anche in caso “di disoccupazione involontaria”. Ebbene, l’Italia è il solo paese europeo, insieme alla Grecia e all’Ungheria, nel quale questa elementare garanzia di sopravvivenza non è stata introdotta.

5.2 *Per un costituzionalismo di diritto privato* – La seconda direzione di sviluppo del costituzionalismo preso sul serio è in direzione dei poteri privati. C’è un equivoco teorico nella tradizione liberale, dovuto a una confusione concettuale che risale a John Locke e che ha pesato sulle forme stesse nelle quali è stato costruito il moderno Stato di diritto: la configurazione come diritti di libertà, non diversi dalle libertà consistenti in mere immunità o facoltà, dei diritti di autonomia privata e di iniziativa economica, che consistono invece in poteri, dato che il loro esercizio consiste in atti negoziali produttivi di effetti nella sfera giuridica altrui.

È significativo, del resto, il termine “stato di diritto”, che allude all’idea che solo lo Stato e non anche il mercato, solo i poteri pubblici e politici e non anche i poteri privati, come i diritti patrimoniali e i diritti civili di iniziativa economica, debbano essere sottoposti al diritto. Ma se riconosciamo che questi diritti sono anche poteri, la loro soggezione alla legge è una questione di grammatica giuridica, non essendo ammissibili, nello stato di diritto, poteri assoluti. Contro i poteri selvaggi della finanza evocati da Gianni Ferrara nel suo testo di apertura, occorre perciò lo sviluppo un costituzionalismo di diritto privato. Occorre, in altre parole, quella che potremmo chiamare una *civilistica costituzionale*, generata da quella che ho sopra chiamato *costituzionalistica civile*.

5.3. *Per un costituzionalismo europeo e cosmopolitico* – Infine la terza espansione, la più difficile e impegnativa: quella del paradigma costituzionale a livello quanto meno europeo e in prospettiva internazionale, in attuazione dei diritti stipulati non solo nelle costituzioni statali ma anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nelle tante carte e convenzioni internazionali.

Si tratta di un’espansione da cui dipende il futuro delle nostre stesse democrazie nazionali. Uno dei fattori di crisi della democrazia – non solo in Italia – è costituito infatti dal ribaltamento prodottosi in questi anni del rapporto tra politica ed economia. Non abbiamo più il governo pubblico e politico dell’economia, ma il governo privato ed economico della politica. Non sono più gli Stati, con le loro istituzioni democratiche, che regolano i mercati e il mondo degli affari, imponendo loro limiti e vincoli a tutela degli interessi generali, ma sono le potenze incontrollate ed anonime del capitale finanziario globale che governano gli Stati, imponendo loro politiche antisociali a vantaggio degli interessi privati e speculativi della massimizzazione dei profitti.

Le ragioni di questo ribaltamento sono molte e complesse. Non parlerò dei conflitti di interesse e delle molte forme di corruzione e condizionamento lobbistico attraverso cui l’economia condiziona la politica. Il ribaltamento dipende soprattutto da due ragioni, una di ordine strutturale, l’altra di ordine culturale. La prima consiste nell’asimmetria, intervenuta nelle dimensioni della politica e in quelle dell’economia e della finanza, tra il carattere ancora prevalentemente statale della prima e quello globale delle seconde. La politica è tuttora ancorata ai confini degli Stati nazionali, in un duplice senso: nel

senso che i poteri politici, soprattutto dei paesi più deboli, si esercitano solo all'interno dei territori statali e nel senso che gli orizzonti della politica sono a loro volta vincolati al consenso degli elettorati nazionali. Al contrario, i poteri economici e finanziari sono ormai poteri globali, che si esercitano al di fuori dei controlli politici, e senza i limiti e i vincoli apprestati dal diritto, che è tuttora un diritto prevalentemente statale. È insomma saltato il nesso democrazia/popolo e poteri decisionali/diritto. In assenza di una sfera pubblica alla loro altezza, i poteri economici e finanziari si sono sviluppati come poteri illimitati e sregolati, in grado di imporre le loro regole e i loro interessi alla politica.

Il secondo fattore del capovolgimento del rapporto tra politica ed economia è di carattere ideologico. Consiste nel sostegno prestato al primato dell'economia dall'ideologia liberista, basata su due potenti postulati: non solo la concezione di cui ho già parlato dei poteri economici come libertà fondamentali, ma anche quella delle leggi del mercato come leggi naturali. Di qui il rifiuto come illegittimo e insieme come irrealistico di qualunque intervento statale diretto a limitare l'autonomia degli operatori economici e finanziari. Di qui la trasformazione della politica in tecnocrazia, cioè nell'applicazione delle leggi scientifiche dell'economia da parte di governi tecnici che traggono legittimità dai mercati, e solo ai mercati – e non ai parlamenti, ai partiti e alle forze sociali – devono rispondere. Di qui, soprattutto, il nesso tra l'impotenza della politica nei confronti dell'economia e la sua rinnovata onnipotenza nei confronti delle persone e a danno dei loro diritti. L'attuale sopravvento dell'economia e della finanza sulla politica non sarebbe infatti possibile senza una simultanea rimozione della costituzione dall'orizzonte dell'azione di governo onde consentirle l'aggressione all'intero sistema dei diritti fondamentali e delle loro garanzie: dai diritti sociali alla salute e all'istruzione ai diritti dei lavoratori, dal pluralismo dell'informazione alle molte separazioni e incompatibilità dirette a impedire concentrazioni di potere e conflitti di interesse.

6. *Il costituzionalismo possibile* – Il costituzionalismo equivale dunque a un modello di democrazia il cui progetto è disegnato dalla Costituzione ed è attuato dalla costruzione di un insieme complesso di garanzie e di pubbliche istituzioni e funzioni di garanzia. Esso assume il diritto come terreno di lotta: in difesa delle libertà e in attuazione dei diritti sociali, contro l'esercizio altrimenti dispotico dei poteri pubblici e privati. È in questo l'aspetto più affascinante delle discipline costituzionalistiche e il loro rapporto con la teoria del diritto e la filosofia politica.

Naturalmente è oggi più che giustificato il pessimismo espresso da Gaetano Azzariti nel suo ultimo libro *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?* I principi costituzionali, si domanda Azzariti, riusciranno a far valere la loro superiorità prescrittiva sulle leggi e sui poteri selvaggi del mercato? Oppure il diritto costituzionale si sta rivelando un diritto debole? Esiste ancora un progetto garantista all'altezza dei nuovi poteri globali? E quali sono, a livello nazionale e a livello internazionale, i soggetti che possono oggi dar forza al costituzionalismo?

Sono interrogativi drammatici, ai quali non possiamo dare risposte sicure, dato che richiedono previsioni difficili e incerte. Ci sono però due ragioni di ottimismo. La prima è che, rispetto alle altre svolte e rivoluzioni del passato, il costituzionalismo ci offre le categorie elementari – i diritti e le loro garanzie – che si tratta di allargare a livello europeo e sovranazionale. La seconda è che, per la prima volta nella storia, l'umanità è oggi unificata da un medesimo interesse: l'interesse a fronteggiare i pericoli comuni rappresentati dalla minaccia di catastrofi senza precedenti: ecologiche, nucleari, economiche, umanitarie. Al di là delle differenze di lingua, di religioni, di culture, di classe, di nazionalità, e perfino delle disuguaglianze tra ricchi e poveri e tra oppressori ed oppressi, l'interesse pubblico ha assunto una dimensione al tempo stesso globale e vitale, quale interesse dell'intera umanità, inclusi i soggetti più forti, alla propria sopravvivenza. La Terra è davvero il solo pianeta che abbiamo. È quindi possibile che il

carattere urgente dei pericoli che incombono su tutti noi a causa delle attuali politiche irresponsabilmente dissenate generi una forma nuova di solidarietà globale e una ripresa del ruolo di governo della politica e di garanzia del diritto.

Naturalmente questa non è una previsione. È solo una possibilità dettata dalla ragione. Ma questa possibilità è sufficiente a contestare il realismo determinista e deresponsabilizzante di chi confonde ciò che è improbabile a causa della miopia o dell'incapacità della politica con ciò che sul piano teorico è impossibile. È sufficiente, in altre parole, a confutare – come essa si ideologica – la tesi secondo cui il modello costituzionale è un modello “utopistico” nel senso di irrealizzabile, solo perché contrario ai compositi interessi immediati dei più forti. La realizzazione di quel modello – o almeno un suo rilevante grado di realizzazione – è infatti possibile se solo la ragione, a sua volta alimentata dalla passione politica, riuscirà a prevalere sugli interessi privati e distruttivi di breve periodo.

[*] Il contributo riproduce l'intervento al seminario “Costituzionalismo.it: dieci anni di contributi alla scienza del diritto costituzionale”, tenutosi presso il Rettorato di Sapienza, Università degli Studi di Roma, il 10 giugno 2013.